

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4335

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, D’ALÌ,
COSTA e TRAVAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 1999

Modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

ONOREVOLI SENATORI. - Profonda è la riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri operata con il decreto legislativo n. 303 del 1999, in attuazione della delega legislativa di cui, segnatamente, all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

La Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà in via autonoma alla programmazione ed alla gestione delle spese, nell'ambito dei fondi erogati annualmente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con quantificazioni di *budget* complessivi, nel cui ambito le singole opzioni di spesa potranno essere programmate ed adottate con il massimo livello di flessibilità.

Ne risulta che la disciplina dei bilanci e le procedure contabili sono sottratte dall'applicazione delle normative di carattere generale e demandate ad un autonomo decreto del Presidente del Consiglio, ispirato a logiche di funzionalità.

Il presente disegno di legge intende abrogare l'articolo 8 del decreto legislativo n. 303 del 1997, che prevede l'autonoma gestione delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, perché va contro il principio della trasparenza.

La legge di bilancio consiste in una autorizzazione annuale al Governo a riscuotere

le entrate e ad effettuare le spese, con la quale, quindi, vengono concessi all'Esecutivo i fondi necessari a conseguire i diversi fini dalla sua azione, limitando, contemporaneamente, l'entità e la destinazione delle spese. La legge di riforma della struttura del bilancio ha sostituito all'unità elementare originariamente individuata nel capitolo l'unità previsionale di base.

All'interno dell'unità previsionale di base troviamo voci come funzionamento, amministrazione del personale, editoria, indennità eccetera, consistenti in una quota fissata, all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro competente, a ciascun dirigente e destinata allo svolgimento delle funzioni per cui è costituito l'ufficio. Tale quota può, attraverso decisioni del Governo che non sono approvate in Parlamento, essere modificata. Scopo del meccanismo è di dare maggiore incidenza alle decisioni parlamentari relative alle finalità di spesa.

Con la Presidenza del Consiglio dei ministri non è così. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 303 del 1999 ha trasformato non solamente il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri in bilancio «segreto» ma si confonde l'autonomia di gestione con la sottrazione a criteri di trasparenza. Ciò non è auspicabile. Per tale motivo chiediamo l'approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Con riferimento all'anno 2000 il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una dettagliata relazione con motivata indicazione, programmazione e destinazione delle spese sostenute.

N. 4293

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1999

Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone all'attenzione del Parlamento intende estendere il beneficio della contribuzione figurativa, ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva, in favore dei soggetti minorati della parola e dell'udito ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, beneficio già riconosciuto ai lavoratori privi della vista. La disposizione consente il trattamento paritario di tale categoria rispetto ad altri soggetti portatori di *handicap*, per i quali la

normativa vigente stabilisce già un trattamento più favorevole. Il presente disegno di legge è collegato ad un emendamento presentato al disegno di legge finanziaria per l'anno 2000.

In tale ottica, l'articolo 1 stabilisce il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato dai lavoratori dipendenti minorati della parola e dell'udito.

L'articolo 2 dispone per la copertura finanziaria del relativo onere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema pensionistico, ai lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

